DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 19

Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa

Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati, purche' non iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, comma 4, allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto nonche' delle altre attivita' consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attivita' degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 11 e 12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale. Dopo il 31 dicembre 1992, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, per le quali non sia in corso il procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di ammissione, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 2; ad esse si applicano le norme della presente legge. Qualora siano in corso accertamenti ispettivi, l'iscrizione all'albo della societa' commissionaria e' subordinata al favorevole giudizio conclusivo della CONSOB. Le societa' commissionarie di cui al comma 3, al cui capitale non partecipi almeno un agente di cambio, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa, e nel mercato ristretto, con efficacia dal 1 gennaio 1993, a condizione che presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1991, non più in vigore dal 1 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari

Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	I — Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-19-disposizioni-relative-agli-agenti-di-cambio-e-alle-societa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it